



COMUNE DI REGGIO EMILIA  
**Servizio Mobilità - ufficio traffico**

**ordinanza n. 74**

**IL DIRIGENTE**

- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
- Visto l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;
- Vista la delibera di Giunta Comunale I.D. nr. 90 del 5 maggio 2015, con cui si evidenzia come si rende necessario limitare ai soli veicoli elettrici la circolazione libera e gratuita su tutto il territorio comunale, riservando comunque ai veicoli ibridi condizioni di vantaggio rispetto alle consuete auto a trazione termica;
- Considerata la delibera di Giunta Comunale I.D. nr. 31 del 12 marzo 2015, relativa all'approvazione delle tariffe comunali;

**ORDINA**

A far tempo dal 01/02/2016 i veicoli ibridi, ovvero a trazione non esclusivamente elettrica, nelle aree di sosta tariffate esterne al Centro Storico non avranno più diritto ad un abbonamento gratuito alla sosta, ma potranno usufruire di uno sconto pari al 50% sugli abbonamenti per la sosta.

Il diritto alla sosta gratuita nelle zone a sosta tariffata, previa acquisizione di titolo gratuito, sarà riservata esclusivamente ai veicoli a sola trazione elettrica, così come approvate dalla delibera di Giunta Comunale I.D. nr. 31 del 12 marzo 2015.

I titoli emessi fino al 31/01/2016, relativamente ai veicoli ibridi, rimarranno validi fino a naturale scadenza.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del

provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

E' altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 30\4\1992 n. 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati per l'osservanza del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990 l'Unità Organizzativa competente è il Servizio Politiche per la Mobilità ed il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Meggiato.

Reggio Emilia, 29 gennaio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(arch. Alessandro Meggiato)